

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

Nn. 2048, 914, 1614 e 2003-A

## **RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE MORA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1991

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Revisione della legislazione sul credito agrario (n. 2048)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990**

---

Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti  
in agricoltura (n. 914)

**d'iniziativa dei senatori DIANA, CALVI, PERRICONE, BUSSETI,  
VERCESI, ZANGARA, COVELLO, PINTO, COVIELLO, SARTORI,  
NIEDDU, PERINA, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ,  
D'AMELIO, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, DI STEFANO  
e MURMURA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988**

---

Riforma del credito agrario (n. 1614)

**d'iniziativa dei senatori CASCIA, MARGHERITI, ANDRIANI, CASA-  
DEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO, CANNATA, VITALE,  
CONSOLI, MERIGGI, SPOSETTI, BOLLINI, BAIARDI, VECCHI,  
ANTONIAZZI, NOCCHI e VISCONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1989**

---

Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del  
Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della  
legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a  
titolo principale (n. 2003)

**d'iniziativa dei senatori DIANA ed EMO CAPODILISTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Assolvo al mandato conferitomi dalla 9<sup>a</sup> Commissione, che ho l'onore di presiedere, di riferire favorevolmente sul disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2048, «Revisione sulla legislazione del credito agrario» - nel testo risultante dagli emendamenti accolti dalla Commissione stessa - nel quale si propone di assorbire i disegni di legge d'iniziativa parlamentare nn. 914, 1614 e 2003.

1. Il quadro nel quale va collocata la nuova normativa proposta è quello della esigenza di un riordino generale della vigente legislazione sul credito agrario, vecchia di oltre sessanta anni, ormai decisamente da ammodernare, specie di fronte alla nuova dinamica della finanza internazionale e alla realizzazione del mercato unico europeo entro il 1992.

I mercati finanziari internazionali sono stati caratterizzati nell'ultimo decennio da rapide e profonde trasformazioni indotte, da un lato, da un notevole ampliamento delle dimensioni operative e, dall'altro, da un crescente processo di diversificazione delle fonti di finanziamento a disposizione delle imprese e delle opportunità di investimento ai risparmiatori.

Alla luce dei notevoli mutamenti che si sono manifestati sui mercati dei capitali e della maggiore complessità dei rapporti finanziari internazionali, gli organi della Comunità economica europea nel periodo più recente hanno profondamente riconsiderato le strategie da adottare per pervenire alla realizzazione di un mercato finanziario effettivamente integrato a livello comunitario.

In questa ottica, per accelerare il processo di integrazione dei mercati, il Consiglio europeo, nella riunione di Milano del giugno 1985, ha approvato un progetto di «completamento del mercato interno» - il cosiddetto Libro bianco - che si fonda su

una nuova filosofia per il conseguimento di tale obiettivo, che ha trovato concreta attuazione nel campo creditizio con la seconda «Direttiva bancaria».

In sostanza, il processo di integrazione dei mercati nazionali non dovrà più necessariamente presupporre la realizzazione di una completa armonizzazione, a livello comunitario, delle normative nazionali riguardanti i diversi settori dell'economia.

Obiettivo intermedio diviene il raggiungimento di un «livello minimo di armonizzazione» degli ordinamenti nazionali che rappresenti la base necessaria per l'applicazione del nuovo principio del «mutuo riconoscimento», per il quale ciascun Paese membro della Comunità consente che l'offerta sul proprio territorio di prodotti e servizi finanziari da parte di istituti appartenenti ad altri Paesi membri sia regolamentata dalle norme stabilite nel Paese di origine.

Da questa sorta di «extra-territorialità» delle normative che regolano l'attività creditizia e finanziaria deriva una conseguenza di rilevante importanza: la vigilanza sull'attività di una situazione creditizia operante in altri Paesi membri è esercitata in via primaria dalle autorità del Paese di origine.

In definitiva, quindi, viene consentito agli istituti di credito di raccogliere depositi ed effettuare prestiti in uno qualsiasi dei Paesi comunitari in base alla normativa nazionale praticando, altresì, le proprie tecniche operative.

Il sistema creditizio nazionale, dinnanzi allo scenario, così brevemente indicato, che si verrà a determinare alla fine del 1992, sottolinea l'esigenza di poter contare, in generale, su strumenti normativi in grado di poter competere con la concorrenza delle aziende di credito straniera.

L'esempio che ricorre con maggior frequenza è dato, per quanto di nostro interes-

se, dal *Credit Agricole* francese che già finanzia, oltre all'agricoltura, anche l'industria, il commercio e l'*export*, offrendo servizi di consulenza per la gestione del risparmio e per la realizzazione tecnica degli investimenti, e che partecipa al capitale di rischio delle imprese.

Nell'ambito di tale esigenza generale, si evidenzia una situazione particolarmente delicata in merito alla legislazione sul credito agrario la cui normativa di base, risalendo al 1928, viene considerata inadeguata.

D'altra parte, la disponibilità di credito rappresenta una delle condizioni più importanti per sostenere lo sforzo delle imprese agricole in questa fase di modernizzazione e di ristrutturazione che vede l'agricoltura sempre più integrata con il resto del sistema agro-alimentare.

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel corso del 1988 si è avuto un peggioramento del rapporto di indebitamento globale dell'agricoltura ed un indebolimento della struttura finanziaria aziendale.

Infatti, l'andamento delle erogazioni di credito agrario ha registrato un incremento nell'anno di oltre l'8 per cento: il maggior ricorso al credito, del resto, non deriva da particolari condizioni di favore in quanto i tassi di riferimento si sono mantenuti a livelli abbastanza alti.

L'indebitamento serve alle imprese per mantenere la loro posizione sul mercato: dinanzi alla contrazione dei redditi ed all'aumento dei costi il credito diventa sempre più uno strumento necessario per l'esercizio dell'impresa.

Dai dati della Banca d'Italia emerge, ancora una volta, la perdurante prevalenza del credito a breve sulle operazioni a lungo termine: si tratta di una notazione divenuta ormai consueta e che rafforza questa nostra affermazione del ricorso al credito più per esigenze di gestione ordinaria delle aziende che per la realizzazione di investimenti produttivi.

Nella revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, approvata con delibera del CIPE del 13 ottobre 1989, si pone in evidenza come le

esigenze di spingere verso la ristrutturazione ed il cambiamento le imprese agricole obbligano, comunque, ad aumentare le attuali possibilità di intervento soprattutto a livello del credito a medio e lungo termine.

Dai documenti programmatici si ricava che, dinanzi ai vincoli esogeni ed endogeni al sistema agricolo italiano, esiste una sola possibilità circa la direzione fondamentale da dare all'intervento pubblico nazionale: utilizzare le risorse disponibili essenzialmente per interventi finalizzati all'orientamento al mercato del settore.

Pertanto, si tratta di proseguire nella scelta della politica dei fattori, come parte di un sostegno complessivo alle attività di impresa, effettuata dalla legge pluriennale di spesa n. 752 del 1986, e riconfermata dal Governo, il cui programma per l'agricoltura prevede l'abbandono di qualsiasi posizione di mera difesa dell'esistente, affermandosi esplicitamente che «la politica agricola nelle sue proiezioni comunitarie ed internazionali, ha come obiettivo unificante il pieno inserimento del settore nel sistema economico del Paese».

Tra i nodi da sciogliere individuati dal programma di Governo, all'interno delle azioni a valenza generale, si indica prioritariamente la riforma del credito agrario.

Al riguardo, il disegno di legge governativo n. 2048 si pone nell'ottica della riforma e non del semplice «riordino», sul presupposto di tendere a disegnare una struttura di assistenza finanziaria su un modello di realtà agricola di cui si postula l'evoluzione verso una migliore competitività in ambito europeo ed internazionale.

Circa l'urgenza dell'adeguamento dello strumento del credito agrario non si può non porre l'accento sulla particolare congiuntura «storica» che vede la politica agricola comune coinvolta in un drastico, anche se graduale, processo di revisione e di smantellamento delle varie forme di sostegno pubblico, avviato nel 1984 ed ora in fase di ulteriore «accelerazione» sotto la spinta delle concorrenti agricolture degli altri Paesi nell'ambito dei negoziati dell'*Uruguay Round*, in sede di *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Sono peraltro abbastanza note le specifiche debolezze strutturali della nostra agricoltura, caratterizzata da una dimensione aziendale eccessivamente frazionata e da una insufficiente dinamica del mondo associazionistico e cooperativo, bisognoso di adeguati livelli di investimento.

2. Vale a questo punto evidenziare le *guide-lines* lungo le quali si muove il disegno di legge governativo, fatto proprio con talune modifiche dalla Commissione:

«il perseguimento della finalità di corretta ed efficiente allocazione delle risorse richiede che sia salvaguardato il carattere di impresa dell'attività bancaria;

il credito agrario mantiene il carattere di "specialità" secondo il principio della specializzazione funzionale cui si ispira l'articolazione del nostro sistema creditizio, attenuandone il pregnante vincolo di destinazione attualmente vigente e inquadrandolo più pienamente entro le linee fondamentali che il nostro ordinamento creditizio è venuto assumendo;

l'esigenza di disporre di un impianto normativo in grado di rispondere costantemente alle mutevoli necessità espresse dal mercato suggerisce l'opportunità di impostare un modello legislativo che, definite le caratteristiche fondamentali del settore, faccia ricorso in modo più diversificato ai vari livelli di gerarchia delle fonti normative per la regolamentazione degli aspetti tecnici;

la competenza dello Stato in materia di ordinamento del credito agrario e degli Istituti che lo esercitano, di determinazione dei tassi minimi di interesse e del tasso massimo di riferimento per le operazioni di credito agrario comunque agevolate, con riferimento ai provvedimenti emanati dallo Stato nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento ad esso riservate, viene ulteriormente confermata;

l'esigenza che le operazioni di credito agrario siano assistite dal concorso nel pagamento degli interessi e/o da un contributo finanziario, viene soddisfatta;

l'introduzione di particolari forme agevolative a favore di organismi associativi e

cooperativi, specie per quanto attiene al finanziamento di programmi volti ad incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli, assume grande significatività; un più efficace funzionamento del fondo interbancario di garanzia e della sua sezione speciale viene assicurato attraverso moduli organizzativi e di sostegno non previsti nella legislazione precedente».

3. Passando ad illustrare il testo proposto dalla Commissione, rileviamo che all'articolo 1 (ambito operativo e scopo del credito agrario) si supera la distinzione fra credito di esercizio e di miglioramento e si introduce la più generale classificazione di finanziamento per esigenze di gestione e di investimento. Fra i comparti finanziabili, oltre alle «classiche» attività di coltivazione dei fondi, silvicoltura e allevamento di animali di qualsiasi specie, rientrano anche le attività connesse quali l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti, nonché le attività individuate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con apposita delibera, in funzione delle esigenze di mercato e della tutela ambientale. L'ammontare e la durata del credito sono commisurati alle esigenze di realizzazione delle attività finanziabili.

Quanto alle forme tecniche degli interventi creditizi - ivi compresa quella del conto corrente - la scelta è lasciata agli stessi ordinamenti degli enti erogatori, mentre si mantiene l'istituto della cambiale agraria, data la specialità del comparto e delle facilitazioni derivanti dall'uso di tale strumento (articolo 2).

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l'istituto della garanzia, la cui valutazione è demandata all'autonomo accordo fra le parti; in particolare mantengono il privilegio legale esteso anche alle macchine e agli animali di qualsiasi specie integrandolo col privilegio speciale immobiliare.

Il riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario è affidato, con l'articolo 6, ad un decreto delegato da emanare secondo criteri che prevedono di: mantenere in capo agli

istituti di credito a medio e lungo termine la possibilità di operare nel breve termine; limitare la possibilità operativa delle aziende di credito ordinario al solo credito destinato a sopperire alle esigenze di gestione; consentire agli enti non creditizi abilitati di proseguire o avviare attività creditizie.

Fra le innovazioni introdotte, in questo ambito, dalla Commissione vanno poste in particolare rilievo quelle concernenti le operazioni di locazione finanziaria e gli intermediari creditizi specializzati risultanti anche da fusioni, da autorizzare da parte della Banca d'Italia.

Le norme ordinarie e le forme di provvista sono contenute negli articoli 7, 8 e 9. Qui il rinvio agli statuti conferisce maggiore flessibilità operativa, mentre la prevista possibilità di emettere certificati di deposito favorisce la provvista ed una più coerente correlazione nella durata delle operazioni di raccolta e di impiego.

È poi confermato all'articolo 10 l'obbligo del rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, con riguardo alla programmazione nazionale nel settore agroalimentare e forestale.

Nel successivo articolo 11 è disciplinato il credito agrario agevolato per attività di gestione e d'investimento degli imprenditori agricoli, con intervento pubblico nel pagamento degli interessi in conto capitale o in conto canoni.

Per quanto riguarda i tassi minimi agevolati la riduzione al 50 per cento prevista per il Mezzogiorno nel testo del disegno di legge governativo è estesa, nel testo proposto dalla Commissione, alle zone collinari e montane e alle aree svantaggiate.

Si prevede poi la garanzia pubblica sul rischio di cambio per la provvista sui mercati esteri (articolo 12), e si accordano (articoli 13, 14, 15 e 16) particolari agevolazioni a favore delle cooperative agricole e loro consorzi e delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni. Per favorire la realizzazione di programmi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono previsti mutui d'investimento a particolare tasso agevolato.

La garanzia del Fondo interbancario assiste (articolo 17) i mutui d'investimento nonché i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore di soggetti previsti dalla normativa del Fondo stesso e degli imprenditori agricoli a titolo principale. È consentito inoltre il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi d'intesa col Fondo.

All'articolo 18 si stabilisce che la sezione speciale del Fondo interbancario assiste le operazioni d'investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, estendendo tale forma di garanzia primaria ai coltivatori diretti che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, a fronte di operazioni di credito agrario d'investimento a tasso agevolato.

Norme varie, transitorie e finali sono infine contenute negli articoli 19 e 20.

MORA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sui disegni di legge nn. 2048-2003-1614-914**

(Estensore: MURMURA)

14 febbraio 1990

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Relativamente al disegno di legge n. 2003, che equipara i coltivatori diretti ad imprenditori agricoli a titolo principale, si invita comunque la Commissione di merito a valutare attentamente gli effetti che tale equiparazione potrebbe comportare.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

**sul disegno di legge n. 2048**

14 febbraio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**sul disegno di legge n. 1614**

14 febbraio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.



**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sui disegni di legge nn. 2048-2003-1614-914**

(Estensore: CORTESE)

28 marzo 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, specificando per il disegno di legge n. 914 - in relazione al quale si osserva che il contenuto appare eterogeneo rispetto alle altre tre iniziative legislative - che il parere è favorevole solo a condizione che i suoi effetti finanziari vengano assorbiti nel disegno di legge n. 2048.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2048**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## CAPO I

## Art. 1.

*(Ambito operativo e scopo)*

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento di enti che realizzano interventi connessi alle attività di cui al comma 1.

3. L'ammontare e la durata dei finanziamenti devono essere commisurati alle necessità di credito che i richiedenti hanno per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I

## Art. 1.

*(Ambito operativo e scopo)*

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali di qualsiasi specie, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato e della tutela dell'ambiente.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento dei consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonifica e di investimento agrario, e degli enti che esercitano le attività di cui al comma 1.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Forme tecniche*)

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori, nonchè mediante utilizzo di cambiali agrarie.

2. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonchè il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Art. 3.

(*Garanzie per le operazioni di gestione*)

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite da ogni tipo di garanzia ritenuta idonea dalle parti.

2. L'articolo 2766 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2766. - (*Crediti degli istituti di credito agrario*). - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di bestiame, gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio possono, su istanza dell'ente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Forme tecniche*)

*Identico.*

Art. 3.

(*Garanzie*)

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite da ogni tipo di garanzia ritenuta idonea ed adeguata dalle parti.

Art. 4.

(*Garanzie per le operazioni di gestione*)

1. *Identico:*

«Art. 2766. - (*Crediti degli enti che esercitano il credito agrario*). - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di animali di qualsiasi specie, gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a

(Segue: *Testo del Governo*)

finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

3. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

#### Art. 4.

(*Garanzie per le operazioni di investimento*)

1. Per le operazioni destinate a sopperire alle esigenze di investimento può essere convenzionalmente stabilito un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziato, inerenti alle attività di cui all'articolo 1, ivi compresi gli impianti.

2. Il privilegio convenzionale di cui al comma 1 segue nell'ordine i privilegi indicati nell'articolo 2780 del codice civile e prevale sulle ipoteche e sugli altri diritti reali iscritti o registrati successivamente.

3. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 1 è necessario:

a) che esso risulti da un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, nel quale siano esattamente descritti i beni su cui viene costituito il privilegio e indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e degli obblighi del debitore;

b) che sia annotato, a richiesta dell'istituto finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

4. In caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene, l'ordine di priorità è determinato dalla data della rispettiva annotazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

privilegio possono, su istanza dell'ente finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

2. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

#### Art. 5.

(*Garanzie per le operazioni di investimento*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Intermediari creditizi - Delega al Governo*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, tendente al riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario in applicazione dei seguenti criteri.

2. Il credito agrario è esercitato nel rispetto delle proprie caratteristiche ordinarie ed operative:

a) dagli istituti e sezioni di credito speciali di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge; la legge delegata provvederà a dettare norme in forza delle quali le sezioni di credito agrario che ne siano prive si dotino di autonoma personalità giuridica, nonchè a consentire il trasferimento a sezioni, da costituirsi con autonoma personalità giuridica, delle autorizzazioni esistenti in favore di sezioni di credito speciale operanti in altri comparti e di enti creditizi di cui alla lettera b) già abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi di leggi speciali, ovvero in applicazione della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il trasferimento delle autorizzazioni esistenti potrà essere consentito limitatamente agli intermediari che abbiano svolto un elevato volume di attività creditizia nel settore; le sezioni dovranno assumere la forma di società per azioni;

b) limitatamente al credito destinato a sopperire alle esigenze di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 1:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Intermediari creditizi - Delega al Governo*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo tendente al riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario in applicazione dei criteri di cui al comma 2.

2. *Identico:*

a) dagli istituti e sezioni di credito speciali di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge; il decreto legislativo provvederà a dettare norme in forza delle quali le sezioni di credito agrario che ne siano prive si dotino di autonoma personalità giuridica, nonchè a consentire il trasferimento a sezioni, da costituirsi con autonoma personalità giuridica, delle autorizzazioni esistenti in favore di sezioni di credito speciale operanti in altri comparti e di enti creditizi di cui alla lettera b) già abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi di leggi speciali, ovvero in applicazione della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il trasferimento delle autorizzazioni esistenti potrà essere consentito limitatamente agli intermediari che abbiano svolto un elevato volume di attività creditizia nel settore; le sezioni dovranno assumere la forma di società per azioni;

b) relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, dalle società che esercitano tale attività, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite con il decreto legislativo;

c) *identica:*

(Segue: *Testo del Governo*)

1) dalle aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria, che non dispongano di una sezione secondo quanto previsto dalla lettera *a*);

2) dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi; il decreto legislativo provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi;

3) dalle casse comunali di credito agrario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il decreto legislativo emanerà disposizioni circa la vigilanza su detti enti;

*c*) da nuovi intermediari creditizi specializzati dei quali potrà essere autorizzata la costituzione sotto forma di società per azioni dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

#### Art. 6.

(*Norme ordinamentali*)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 5 devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli statuti degli istituti o sezioni di credito agrario devono determinare il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti, le modalità di trasferimento delle quote o azioni e disciplinare altresì la competenza territoriale, gli organi, l'organizzazione ed il funzionamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) *identico*;

2) dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi; il decreto legislativo provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi;

3) *identico*;

*d*) da intermediari creditizi specializzati, risultanti anche da fusioni, da autorizzarsi dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni; l'autorizzazione può essere accordata solo ad intermediari costituiti sotto forma di società per azioni.

#### Art. 7.

(*Norme ordinamentali*)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

to degli enti medesimi, secondo linee che ne valorizzino l'imprenditorialità.

3. Gli statuti e le successive eventuali modifiche sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7.

(*Forme di provvista*)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. I predetti enti possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non residenti, emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito a breve termine, nonchè effettuare ogni altro tipo di operazione passiva previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determinerà limiti e modalità per quanto concerne l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni. Relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito tali limiti potranno essere fissati nell'ambito di quelli previsti dai commi 5 e 6 per le emissioni obbligazionarie e riguardare anche eventuali obblighi di riserva.

4. I titoli emessi dai predetti enti, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile, nominativi o al portatore.

5. Le obbligazioni non possono essere emesse per un importo superiore a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve.

6. Raggiunto il limite di cui al comma 5, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 8.

(*Forme di provvista*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

del limite fino a cinquanta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di rotazione, nonché delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

7. Agli istituti e sezioni di credito agrario non è consentito il ricorso a forme diverse di raccolta del risparmio.

Art. 8.

(*Caratteristiche delle obbligazioni*)

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito agrario sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto.

CAPO II

Art. 9.

(*Funzioni di indirizzo e coordinamento*)

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di politica agricola e forestale, con riguardo alle previsioni del Piano agricolo nazionale e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Caratteristiche delle obbligazioni*)

*Identico.*

CAPO II

Art. 10.

(*Funzioni di indirizzo e di coordinamento*)

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo alla programmazione nazionale nel settore agroalimentare e forestale.



(Segue: *Testo del Governo*)

quello forestale e, in particolare, delle determinazioni adottate dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in ordine ai programmi quadro, ai piani specifici di intervento ed alle direttive di coordinamento.

2. Gli interventi a sostegno delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono programmati ed adottati nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 10.

(Agevolazioni creditizie)

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento possono essere assistite da un concorso nel pagamento degli interessi, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono regolate ai tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

4. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma 3, con atti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

#### Art. 11.

(Agevolazioni creditizie)

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento riguardanti imprenditori agricoli possono essere assistite da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi, da un contributo in conto capitale o in conto canoni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e delle priorità stabilite dalla normativa nazionale.

2. Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito periodicamente con decreto del Ministro del tesoro.

3. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 non possono superare i tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

4. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari che possono essere praticati nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma

(Segue: *Testo del Governo*)

di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per le operazioni di credito di gestione.

6. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento e il concorso, da quantificarsi in misura pari a quello che regola le operazioni a tasso fisso, non potrà comunque essere superiore al totale degli interessi a carico del mutuatario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3, con atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della predetta legge n. 400 del 1988. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le zone collinari e montane delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché per le aree svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per le operazioni di credito di gestione. Alle operazioni di credito destinate alla manutenzione di impianti d'irrigazione gestiti da consorzi di bonifica e d'irrigazione rimasti totalmente o parzialmente inattivi a causa di siccità prolungata, si applica il tasso minimo agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4.

6. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento. L'ammontare del concorso negli interessi, che non potrà comunque superare l'onere globalmente a carico del mutuatario, viene quantificato in misura pari a quello che regola le operazioni a tasso fisso.

(Segue: *Testo del Governo*)

7. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema delle agevolazioni, può consentire forme di incentivazione diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 11.

(*Garanzia sul rischio di cambio*)

1. Per le operazioni effettuate con provvista sui mercati esteri, anche a favore di società a prevalente capitale pubblico, cui partecipino imprenditori agricoli o loro organismi associativi, può essere concessa garanzia pubblica sul rischio di cambio, nel rispetto delle condizioni fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 12.

(*Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi*)

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 10, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, limitatamente ai loro prodotti;

b) alla capitalizzazione degli organismi cooperativi.

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli organismi associativi di cui al comma 1, il tasso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

Art. 12.

(*Garanzia sul rischio di cambio*)

*Identico.*

Art. 13.

(*Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi*)

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 11, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) *identica;*

b) *identica.*

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli organismi associativi di cui al comma 1, il tasso

(Segue: *Testo del Governo*)

agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 10 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

Art. 13.

*(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)*

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonché le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso agevolato nella misura ridotta di cui all'arti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 11 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

Art. 14.

*(Requisiti richiesti per le agevolazioni alle cooperative)*

1. Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 13 si applicano alle cooperative agricole e loro consorzi nei quali il rapporto economico con i soci risulti superiore al 50 per cento del totale e sono estesi alle cooperative di servizi agricoli e a quelli di gestione dei terreni.

2. Per la definizione del rapporto economico si fa riferimento:

a) per le cooperative di trasformazione e di commercializzazione, al prodotto conferito dai soci o trasformato e commercializzato;

b) per le cooperative di servizi agricoli, ai beni venduti e ai servizi prestati;

c) per le cooperative di gestione dei terreni, al lavoro prestato.

Art. 15.

*(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)*

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonché le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso agevolato nella misura ridotta di cui al

(Segue: *Testo del Governo*)

colo 10, comma 4, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. I programmi, di durata fino a cinque anni, possono comprendere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione della produzione, della distribuzione e delle vendite;
- b) il controllo qualitativo del prodotto;
- c) la pubblicità e le attività promozionali;
- d) le pubbliche relazioni;
- e) le ricerche di *marketing*;
- f) l'utilizzazione di esperti di *marketing*;
- g) le iniziative per l'innovazione e la diversificazione produttiva, per l'individuazione di migliori tecniche di lavorazione e di più razionali sistemi di trasporto e di confezionamento;
- h) le indagini di mercato.

3. I programmi potranno comprendere, inoltre, la dotazione di strutture per l'immagazzinamento e la lavorazione del prodotto, nonché di mezzi di trasporto e di attrezzature.

#### Art. 14.

*(Condizioni per la concessione delle agevolazioni creditizie a favore degli organismi cooperativi)*

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 4 dell'articolo 11, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

#### Art. 16.

*(Condizioni per la concessione delle agevolazioni creditizie a favore degli organismi cooperativi)*

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione, all'obbligo dei conferimenti ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli, a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata.

Art. 15.

*(Fondo interbancario di garanzia)*

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste i mutui di investimento nonchè i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia.

2. Ad integrazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui la transazione sia perfezionata, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia copre il 60 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore.

Art. 16.

*(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)*

1. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 17.

*(Fondo interbancario di garanzia)*

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste i mutui di investimento nonchè i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. *Identico.*

Art. 18.

*(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La sezione di cui al comma 1 può altresì accordare in favore di coltivatori diretti, che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, una fidejussione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

3. La parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

Art. 17.

(*Disposizioni varie*)

1. Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Qualora si faccia luogo alla stipula di due contratti, il condizionato ed il definitivo con relativo atto di quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notari, come una sola stipula.

3. Relativamente al consolidamento ed alla escussione delle garanzie nonché alla riscossione dei loro crediti, gli istituti e le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, emesse dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge e scontate entro sei mesi dalla data di emissione presso gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie. Le predette cambiali devono contenere anche l'ubicazione dell'azienda nella quale sono utilizzate le macchine acquistate.

Art. 19.

(*Disposizioni varie*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sezioni di credito agrario godono degli stessi privilegi spettanti agli istituti di credito fondiario.

Art. 18.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono abrogate le norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, recante le relative norme regolamentari, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli effetti connessi all'applicazione di leggi statali e regionali di incentivazione creditizia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che agli stessi facciano esplicito riferimento. Sono abrogati, altresì, gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5, gli istituti ed enti indicati allo stesso articolo 5 restano abilitati ad operare per le finalità e per i settori previsti dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. *Identico.*

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 6, gli istituti ed enti indicati allo stesso articolo 6 restano abilitati ad operare per le finalità e per i settori previsti dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*



**DISEGNO DI LEGGE N. 914**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIANA ED ALTRI

## Art. 1.

1. È costituito il fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (F.In.Agri.), con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. La durata del fondo è indeterminata.

## Art. 2.

1. Il F.In.Agri. non persegue fini di lucro. Esso ha lo scopo di ridurre il costo dei finanziamenti destinati agli investimenti per il miglioramento nel settore dell'agricoltura di cui al decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per raggiungere tale scopo le disponibilità del F.In.Agri. saranno utilizzate per il contenimento del costo della provvista destinata al credito agrario di miglioramento, con le modalità previste all'articolo 4, e, per la parte prevista all'articolo 10, ad azioni di promozione e di ricerca che perseguano lo stesso fine.

## Art. 3.

1. Le disponibilità del F.In.Agri. sono costituite:

a) dalla dotazione annuale di cui all'articolo 12;

b) dagli interessi e dai rimborsi in conto capitale maturati sui finanziamenti erogati, detratte le spese e l'accantonamento di cui all'articolo 10;

c) dagli interessi sulle somme disponibili che saranno depositate su apposito conto corrente fruttifero intestato al F.In.Agri. o impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

d) da eventuali altri contributi nazionali o comunitari.

## Art. 4.

1. Gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento potranno chiedere, a valere sulle disponibilità del F.In.Agri., finanziamenti della durata massima di anni quindici al tasso di interesse annuo fisso del 5 per cento (rivedibile con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del comitato di amministrazione del F.In.Agri.) e per un importo pari alla metà di ciascun finanziamento da detti istituti o enti erogato per il miglioramento agricolo.

2. Gli istituti e gli enti che godranno dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno ridurre i tassi di interesse del credito da loro erogato al settore agricolo in modo commisurato alla conseguente riduzione del costo della loro provvista. Il Ministro del tesoro stabilirà bimestralmente il tasso di riferimento speciale per le operazioni assistite dal F.In.Agri.

3. Il beneficio derivante dal finanziamento del F.In.Agri. può essere integrato da altri interventi di agevolazione del credito di miglioramento previsti da leggi dello Stato o delle regioni.

## Art. 5.

1. Sono organi del F.In.Agri.:

- a) il presidente;
- b) il comitato di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

## Art. 6.

1. Il F.In.Agri. è amministrato da un comitato di nove membri, nominati con decreto congiunto dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

a) un consigliere scelto fra i consiglieri del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

b) sei consiglieri scelti fra persone designate dagli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) un consigliere in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) un consigliere in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il compenso del presidente e dei consiglieri del F.In.Agri. è determinato con decreto del Ministro del tesoro.

#### Art. 7.

1. Il presidente, nominato col decreto di cui all'articolo 6 fra gli stessi membri del comitato, ha la rappresentanza del F.In.Agri., convoca e presiede le riunioni del comitato di amministrazione, determinandone l'ordine del giorno, dà attuazione alle delibere del comitato stesso.

2. In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere designato dal comitato.

#### Art. 8.

1. Il comitato di amministrazione:

a) propone le norme per l'organizzazione e l'attività del F.In.Agri., che saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro;

b) delibera sulle richieste di finanziamento di cui all'articolo 4;

c) delibera le iniziative di promozione e di ricerca di cui all'articolo 10;

d) approva il bilancio e la relazione sulle attività del F.In.Agri. da inviarsi annualmente ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

e) delibera su quanto altro attiene all'amministrazione, gestione ed organizzazione dei servizi del F.In.Agri.

2. Per il suo funzionamento il F.In.Agri. potrà avvalersi delle strutture della Associazione bancaria italiana sulla base di apposita convenzione.

#### Art. 9.

1. Il collegio dei revisori, nominato con decreto dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, che funge da presidente del collegio, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

2. I membri del collegio dei revisori restano in carica quattro anni e sono confermabili. Essi esercitano le funzioni di controllo di cui all'articolo 2403 del codice civile ed assistono alle riunioni del comitato di amministrazione.

#### Art. 10.

1. Dagli interessi percepiti dal F.In.Agri. sui finanziamenti di cui all'articolo 4 verrà accantonato annualmente un importo pari allo 0,25 per cento da destinarsi ad iniziative di promozione e di ricerca intese a facilitare l'accesso ed a ridurre il costo del credito destinato al miglioramento dell'agricoltura.

#### Art. 11.

1. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti necessari per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento

del F.In.Agri., i versamenti, i pagamenti e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

2. Il F.In.Agri. è altresì esente da imposte e tasse per i redditi comunque ad esso derivanti, da tributi ed addizionali locali, dall'imposta camerale, nonché dall'imposta sulle società.

Art. 12.

1. Per gli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 sono destinati alla dotazione del F.In.Agri. 500 miliardi annui a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO).

**DISEGNO DI LEGGE N. 1614**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASCIA ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi finanziari per la realizzazione di iniziative, di opere, e di programmi idonei a valorizzare il lavoro, le risorse economiche e la qualità produttiva dell'impresa agricola o ittica, singola o associata, che esercita l'attività di coltivazione, allevamento, di forestazione, nonché quelle connesse di trasformazione, conservazione e di commercializzazione dei prodotti.

## Art. 2.

*(Beneficiari)*

1. L'accesso al credito è consentito agli imprenditori singoli o associati, privati o pubblici, che esercitano le attività di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

*(Destinazione)*

1. Le erogazioni di credito agrario sono destinate a fronteggiare le necessità finanziarie della gestione corrente e quelle per investimenti nonché per attività di ricerca e sperimentazione delle imprese di cui all'articolo 1 e per la realizzazione di opere di bonifica.

## Art. 4.

*(Categorie di credito)*

1. Il credito agrario può venire suddiviso in credito di gestione e di investimento al fine di finanziare programmi di sviluppo delle imprese comprensivi di attività di breve, medio o di lungo termine.

## Art. 5.

*(Forme tecniche)*

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori, senza preclusione alcuna.

2. Le cambiali agrarie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono equiparate ad ogni effetto di legge, alla cambiale ordinaria.

3. Ad esse, i beneficiari di credito agrario possono far ricorso per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo tale periodo la cambiale agraria è soppressa.

## Art. 6.

*(Garanzie)*

1. Per le operazioni di credito agrario le parti convengono le garanzie ritenute più idonee.

2. Le operazioni di credito agrario, destinate a sopperire alle esigenze di gestione, sono assistite da privilegio generale mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività di cui all'articolo 1.

3. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento.

4. A fronte delle operazioni di credito agrario destinate a sopperire alle esigenze di investimento, può essere convenzionalmente convenuto un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziario inerenti alle attività di cui all'articolo 1.

5. Il privilegio convenzionale di cui al comma 4 è regolato dalle norme dell'articolo 2778, primo comma, numeri 3 e 9 del codice civile.

6. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 5 del presente articolo è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esatta-

mente descritti i beni oggetto del privilegio, nonchè indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e gli obblighi del debitore;

b) che abbia data certa con registrazione presso l'Ufficio del Registro, nella cui circoscrizione è ubicata l'iniziativa.

#### Art. 7.

*(Enti che esercitano il credito agrario)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli istituti, delle sezioni ed enti erogatori del credito agrario in osservanza dei seguenti criteri:

a) il credito agrario è esercitato:

1) dagli istituti e sezioni di credito speciale, di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè dagli enti creditori già abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento. Le sezioni di credito agrario verranno dotate di personalità giuridica;

2) dalle aziende di credito *ex* articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria che non dispongano di una sezione secondo quanto indicato al numero 1;

3) da nuove istituzioni creditizie specializzate delle quali potrà essere autorizzata la costituzione, mediante decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) fino alla data di entrata in vigore della legge delegata di cui al comma 1 del presente articolo restano valide - relativamente alle materie oggetto di delega - le previsioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 contenente le relative norme

regolamentari, nonchè le norme recate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, come modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

c) gli istituti e le sezioni di credito speciale, abilitati all'esercizio del credito agrario, possono deliberare di assumere la forma giuridica di società per azioni e/o di conferire la preesistenti aziende bancarie a società per azioni di diversa costituzione;

d) la legge delegata provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario.

#### Art. 8.

*(Forme di provvista)*

1. Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, nonchè ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. I predetti enti possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non residenti, nonchè effettuare ogni altro tipo di operazione passiva previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. I titoli emessi dai predetti enti, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile nominativi o al portatore.

4. Il Comitato del credito può determinare limiti e modalità per quanto concerne l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni; relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito.

5. Agli istituti e sezioni di credito speciale di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 1 dell'articolo 7 è inibita ogni altra forma di raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge il 23 aprile 1975, n. 125.

## Art. 9.

*(Caratteristiche delle obbligazioni)*

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito speciale di cui ai numeri 1 e 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali sono autorizzati ad investire le

proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e statutarie.

## Art. 10.

*(Agevolazioni)*

1. Sono ridotti alla metà delle tariffe vigenti gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Per le imprese agrarie operanti nelle aree del Mezzogiorno gli onorari di cui al comma 1 sono ridotti ad un terzo della tariffa secondo quanto stabilito dalle leggi esistenti.

## Art. 11.

*(Abrogazione di norme)*

1. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2003**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIANA ED EMO  
CAPODILISTA

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dopo le parole: «a favore di coltivatori diretti», sono aggiunte le seguenti: «, di imprenditori agricoli a titolo principale».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.